



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. **4245/2022**
Del 7 gennaio 2022

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile - sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Aciri – **dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022.**

IL SINDACO

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

RICHIAMATE tutte le circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 69331 del 12 ottobre 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato;
- n. 82362 del 2 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia”;
- n. 0088170 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel:

- Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 224 del 18 settembre 2021;
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 187 del 6 agosto 2021 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.

133 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021;

ALLA LUCE delle disposizioni introdotte, dai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30 dicembre 2021 n. 229;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 24 dicembre 2021;

ATTESO:

- che la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo esponenziale;
- che è saltato il sistema di tracciamento da parte dell'ASP e che la situazione appare, al momento, fuori diretto controllo;
- che è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i bambini tra i 6 ed i 16 anni;
- che circa duemila Dirigenti Scolastici hanno fatto appello per la chiusura delle scuole, non reputando idoneo e sicuro, in questa fase storica, la loro riapertura;
- che la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto, tali categorie risultano ancor di più a rischio;

CONSIDERATO, inoltre, che negli ultimi 10 giorni sono stati registrati dal Dipartimento UOC di Igiene e Sanità Pubblica di Aciri, n.85 soggetti risultati positivi a test molecolare COVID19 e n.204 soggetti risultati positivi al test antigenico COVID-19 con sorveglianza attiva;

RILEVATO che dall'USCA nella giornata del 07.01.2022 sono stati effettuati n. 183 tamponi molecolari e nella giornata dell'8.1.2022 verranno effettuati altri n. 180 tamponi;

ACQUISITA la nota pec dalle istituzioni scolastiche: Istituto d'Istruzione Superiore "IPSIA_ITI" Istituto e dell'I.T.C.G.T. Liceo G.B. Falcone pervenuta con protocollo n.89 del 7.1.2022 che comunicano entrambe parere favorevole alla prosecuzione della DAD dal 10 al 15 gennaio 2022;

CONSIDERATO che i contagi hanno interessato diverse fasce d'età anche in età scolastica;

CHE alla luce della allarmante diffusione pandemica da Covid-19, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Cosenza , con nota del 7.1.2022, ha richiesto un *parere in vista della ripartenza delle attività' scolastiche in presenza* al Presidenza della Giunta Regionale e al Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Provinciale, per fornire indicazioni in merito al fine di evitare che i Sindaci siano costretti a decisioni isolate e con provvedimenti a macchia di leopardo che oltre a, sovraesporre ogni singola Amministrazione ad adottare ordinanze deboli anche dal punto di vista amministrativo , avrebbe un'efficacia limitata rispetto alla diffusione virale;

RITENUTO opportuno, per i motivi su esposti, disporre in via esclusivamente precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Aciri dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Acri **dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022**;

DEMANDA

- ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- alla Regione Calabria;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- ai Dirigenti Scolastici;
- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93